

**REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI VERONA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Verona, in persona della dott.ssa Silvia Rizzuto, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. 11936/07 promossa

da: SML (omissis) opponente

contro: D7 S.r.l. (omissis) opposta

e con l'intervento di: DL (omissis) intervenuto

cui è riunita

la causa civile di I grado iscritta al n. 11936/07 promossa

da: MP (omissis) opponente

contro: D7 S.r.l. (omissis) opposta

e con l'intervento di: DL (omissis) intervenuto

(omissis)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente si da atto che viene omesso il puntuale svolgimento del processo alla luce dell'attuale disposto dell'art. 132 c.p.c. applicabile anche ai giudizi instaurati prima del 4.7.2009.

Nel merito il presente giudizio trae origine dalla pretesa creditoria azionata in via monitoria nei confronti di SML e MP dalla D7 s.r.l. di € 550.000,00 determinata da fornitura di tappeti di cui alla fattura n. 1/07.

Con due distinti ma identici atti di opposizione SML e MP hanno opposto il decreto ingiuntivo n. 2801/07 deducendo di non aver mai conosciuto né avuto rapporti commerciali con la società D7.

L'opposta, nel costituirsi in giudizio in entrambi i giudizi chiedendone la riunione, ha dapprima evidenziato che per mero errore di battitura nell'incipit del decreto

ingiuntivo la società creditrice era stato indicata come Dsette s.r.l. anziché D7, nel merito ha precisato che nel 2004 i coniugi SML e MP si erano rivolti al sig. DL, meglio conosciuto come DH, con l'intenzione di acquistare pregiati tappeti, che pertanto, dopo aver scelto tra una trentina di tappeti portati nell'abitazione degli opposenti dal sig. DL, gli opposenti ne avevano scelto otto accettando il prezzo di € 550.000,00, che il credito era stato ceduto alla società D7. Ciò posto l'opposta ha concluso per il rigetto dell'opposizione e, nel merito, affinché gli opposenti, previo accertamento dell'indebito arricchimento, fossero condannati a indennizzare o risarcire la somma di € 450.000,00.

In entrambi i giudizi con comparsa di intervento volontario depositata il 8.2.08, è intervenuto in giudizio DL adottando le medesime conclusioni dell'opposta e, avanzando in via di ulteriore subordine domanda di condanna in proprio favore dell'importo di € 450.000,00.

Tanto premesso, l'opposizione è fondata con riferimento alla posizione dell'opposta D7. Non è contestato in giudizio il fatto che tra la società opposta e gli opposenti non siano mai intervenuti alcun contatto e alcuna compravendita di tappeti. Nella comparsa di risposta è infatti la stessa D7 che, premessa la cessione di tappeti tra i coniugi SML e MP e il signor DL, ha laconicamente dedotto che il venditore avrebbe poi ceduto il suo credito alla società opposta.

In tema di cessione del credito se è vero che la natura consensuale di tale contratto comporta che il credito si trasferisca dal patrimonio del cedente a quello del cessionario per effetto dell'accordo, mentre l'efficacia e la legittimazione del cessionario a pretendere la prestazione dal debitore conseguono alla notifica o all'accettazione del contraente ceduto e che, ai fini della notificazione della cessione è sufficiente anche l'atto di citazione in giudizio, nondimeno in tale giudizio il cessionario è tenuto a provare l'avvenuta cessione del credito di cui chiede il pagamento (cfr. Cass. n. 23093/10, Cass. n. 22280/10).

Orbene, nel caso di specie, la società D7 non ha fornito alcun riscontro in relazione all'avvenuta cessione del credito, non risultando alcuna documentazione e avendo, al riguardo, l'opposta formulato un capitolo di prova privo di ogni riferimento di spazio e di tempo e dunque inammissibile.

Tutto ciò premesso il decreto ingiuntivo deve essere revocato con conseguente condanna dell'opposta alla rifusione delle spese di lite a favore degli opposenti.

Per quanto concerne il rapporto processuale instauratosi tra DL e gli opposenti, deve in primo luogo essere dichiarata l'ammissibilità dell'intervento volontario di DL sia con riferimento all'intervento adesivo sia con riferimento all'intervento autonomo. Al riguardo è noto che "la preclusione sancita dall'art. 268 c.p.c., nel testo introdotto dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, non si estende all'attività assertiva del volontario interveniente, nei cui confronti, perciò, non è operante il divieto di proporre domande nuove ed autonome in seno al procedimento "fino all'udienza di precisazione delle conclusioni", perchè la proposizione della domanda nuova rappresenta la ragione stessa dell'intervento; e che, tuttavia, per l'interventore stesso ed avuto riguardo al momento della sua costituzione, sussiste l'obbligo di accettare lo stato del processo in relazione alle preclusioni istruttorie già verificatesi per le parti originarie (cfr. da ultimo Cass. n. 23759 del 2011). Nel caso in esame DL è intervenuto in giudizio con comparsa depositata in data precedente alla prima udienza di trattazione senza dunque il maturare di alcuna preclusione istruttoria.

Uguualmente devono ritenersi tempestive le domande avanzate nella prima memoria ex art. 183 VI co c.p.c. nei confronti dell'intervenuto DL che costituiscono la specificazione delle originarie contestazioni sollevate nei confronti dell'opposta e conseguono alle deduzioni formulate dall'intervenuto.

Nel merito, come già rilevato, alcun riscontro probatorio è stato offerto in relazione alla cessione del credito con conseguente accoglimento dell'opposizione e revoca del decreto ingiuntivo opposto.

Per quanto, invece, concerne i rapporti tra i coniugi SML e MP e l'intervenuto DL, giova evidenziare con riguardo al riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., che l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto.

Nel caso di specie gli opposenti contestano il titolo fatto valere pur riconoscendo la consegna presso la propria abitazione di sette tappeti (cfr. interrogatorio formale SML). In definitiva gli opposenti contestano che tra le parti sia intervenuta una compravendita, riferendo di una inverosimile consegna in visione di beni di valore e usurabili per tre anni prima della richiesta di pagamento, contestando nel contempo un qualsiasi accordo sul prezzo.

Preliminarmente si osserva che, a fronte del riconoscimento del ricevimento di sette tappeti, l'istruttoria espletata non ha dato riscontri probatori certi circa la consegna di un ulteriore ottavo tappeto. Il teste N ha infatti riferito di aver portato dei

tappeti presso l'abitazione degli attori, che nell'occasione gli attori avevano scelto i tappeti che preferivano e che poi sono stati posizionati ove indicato dagli attori ricordando che *"c'era un tappeto in ingresso, uno nel corridoio a sinistra, uno nella camera da letto, e uno nel bagno, uno era quello grande cinese del salone, uno è stato posizionato nella stanza della televisione, uno in altra saletta e infine c'era un tappeto indiano per la sala da pranzo"*. Il fatto che i tappeti lasciati presso l'abitazione degli attori fossero otto è stato confermato anche dal teste K ma la circostanza è stata smentita dalla teste W (*"il signor DL ha consegnato agli attori sette tappeti i sette tappeti sono: nel salone, nelle due salette, nella camera da letto della signora, nel corridoio, nella sala da pranzo e nell'ingresso"*) e dalla teste V.

Orbene gli elementi in giudizio non consentono di ritenere provata con sufficiente determinazione la consegna di otto tappeti anziché dei sette riconosciuti da parte opponente tenuto conto che presso l'abitazione degli stessi non è presente l'ottavo tappeto.

Quanto invece alla natura del rapporto intercorso tra le parti, la detenzione per un tempo di gran lunga superiore a qualsiasi ragionevole visione e il versamento di € 100.000,00 da parte degli oppositori inducono questo giudice a ritenere integrato tra le parti un rapporto di compravendita avente ad oggetto tappeti con versamento, a parziale estinzione del debito, di una parte del prezzo.

Per quanto concerne il prezzo pattuito, l'istruttoria espletata non ha dato chiari riscontri probatori atteso che i testi escussi sul punto si sono limitati a riferire circostanza apprese dal DL (con indicazioni, tra l'altro, di prezzi differenti rispetto a quello indicato nella fattura posta a fondamento del decreto ingiuntivo e senza la produzione di alcun documento da parte dell'intervenuto). In tema di vendita, l'eccezione di mancato accordo sul prezzo impone, ove non sia possibile fare riferimento al prezzo normalmente praticato dal venditore una perizia (nello stesso senso Cass. n. 648 del 2010).

Orbene, nel caso di specie, trattandosi di beni unici con conseguente impossibilità di fare riferimento al prezzo usualmente praticato, è stata disposta CTU all'esito della quale il CTU, con valutazioni condivisibili perché basate sui valori di mercato nazionale ed internazionale, ha stimato il valore complessivo dei tappeti in un valore oscillante tra complessivi € 304.000,00 e € 355.000,00.

In assenza di pattuizione scritta e tenuto conto del pregresso rapporto tra le parti, si ritiene equo stimare in complessivi € 304.000,00 il valore dei tappeti oggetto di

compravendita detratto l'importo di € 100.000,00, secondo i criteri di imputazione di cui all'art. 1194 c.c oltre interessi dalla domanda al saldo.

Le spese di lite seguono la soccombenza di talché l'opposta deve essere condannata alla rifusione, in favore degli opposenti, delle spese di lite compresa la fase cautelare in corso di causa, liquidate come in dispositivo e gli opposenti devono essere condannati alla rifusione, in favore dell'intervenuto e compensata la fase cautelare, delle spese di lite liquidate come in dispositivo.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa e respinta, in parziale accoglimento delle domande degli opposenti,

accoglie l'opposizione promossa da MP e SML e, per l'effetto, **revoca** il decreto ingiuntivo n. 2801/07;

condanna la società opposta alla rifusione, in favore degli opposenti delle spese di lite liquidate in complessivi € 16.000,00 di cui € 7.000 per diritti, oltre rimborso forfetario, IVA e cpa; ;

condanna SML e MP a versare all'intervenuto DL la somma di € 304.000,00 detratto l'importo di € 100.000,00, secondo i criteri di imputazione di cui all'art. 1194 c.c oltre interessi dalla domanda al saldo

condanna gli opposenti SML e MP alla rifusione, in favore dell'intervenuto, delle spese di lite liquidate in complessivi € 10.000,00 di cui € 6.000,00 per diritti. oltre rimborso forfetario, IVA e cpa.